

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE AIBC

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in San Giuliano Milanese.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove; spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale ed in particolare: di promuovere con ogni mezzo, ispirandosi ai principi cristiani, l'educazione globale dei minori a rischio; di prevenire il disadattamento e la devianza; di sensibilizzare persone e strutture ai bisogni psico-sociali dei minori privi di idonee cure familiari", riaffermare a fondamento delle proprie attività la centralità della persona nel pieno rispetto delle diversità individuali, l'accoglienza, la famiglia, la tutela dei minori e delle loro famiglie; di riconoscere, promuovere e garantire la vita umana con specifica attenzione all'accoglienza familiare, con particolare riferimento:

- alla prevenzione, educazione, riabilitazione a favore di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;
- al diritto del minore a crescere all'interno di una famiglia, anche tramite gli istituti dell'affido e dell'adozione;
- all'inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei giovani che raggiungono la maggiore età al di fuori della famiglia o in condizioni di difficoltà familiare;
- all'accoglienza di tipo familiare di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, si trovano ad essere separati dalla propria famiglia;
- alla promozione di norme, regolamenti e intese a favore dell'accoglienza familiare.
- Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nei modi stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni e si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.111-septies disp. att. c.c.).In ogni caso, la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di emettere strumenti finanziari;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, che la Cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, nell'ambito delle seguenti attività:

Area servizi socio-assistenziali

- a) gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, case famiglia e/o comunità familiari, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali;
- b) attività di carattere direttamente connesso alle attività socio-sanitarie ed educative svolte nelle strutture sopraindicate e nelle scuole pubbliche e/o private;

Area famiglia

- c) servizi per il supporto della genitorialità e il benessere dell'infanzia e della famiglia;
- d) promozione di iniziative e servizi a favore di una genitorialità consapevole;
- e) prevenzione e accompagnamento del disagio familiare, anche attraverso orientamento, consulenza, informazione e sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari in difficoltà o a rischio di disgregazione;
- f) promozione dell'accoglienza familiare in generale attraverso attività di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, formativo, ricreativo ed informativo rivolte alla collettività;
- g) promozione dell'Accoglienza familiare temporanea, attraverso attività formative e di supporto e affiancamento alle famiglie accoglienti, anche in collaborazione con soggetti pubblici;
- h) gestione, in tutto in parte, delle funzioni del servizio Affidamento e tutela minori, proprie degli Enti locali, se affidate alla Cooperativa;
- i) promozione dell'adozione nazionale e internazionale attraverso attività formative e di supporto e affiancamento alle famiglie accoglienti, anche in collaborazione con soggetti pubblici;
- j) segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà familiare o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;
- k) assistenza ad personam e/o supporto, scolastico e/o domiciliare, a minori e/o persone in stato di necessità;
- l) gestione di incontri familiari protetti anche attraverso il servizio di Spazio Neutro;
- m) offerta di supporto medico e psicologico nell'ambito dell'oggetto sociale statutario;

Area vita nascente

- n) accoglienza di bambini non desiderati attraverso informazione e supporto alle gestanti, diffusione della conoscenza dell'istituto del parto in anonimato e gestione del servizio di Culla termica;

Area immigrazione

- o) ricongiungimento familiare o rimpatrio assistito;
- p) servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale per immigrati e rifugiati politici con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati;
- q) promozione scolastica, facilitazione linguistica, tutoring socio-culturale per minori stranieri;

Area scuola, lavoro e tempo libero

- r) promozione scolastica e/o formazione professionale, tutoring e inserimento lavorativo di adolescenti, giovani e persone in difficoltà familiare o di svantaggio;
- s) promozione di iniziative e servizi a favore della conciliazione tra famiglia e lavoro, con particolare attenzione all'adozione, all'affido e all'accoglienza familiare;
- t) gestione o supporto di soggiorni di vacanza e del tempo libero per soggetti in difficoltà familiare, anche in collaborazione con Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari;
- u) assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizioni di difficoltà familiare;
- v) promozione dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile al servizio di soggetti in condizioni di difficoltà familiare;

Area formazione

- w) informazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionali rivolte a operatori del settore;
- x) formazione ed aggiornamento professionale per il personale direttivo docente e non docente delle scuole ed istituti paritari e/o statali di ogni ordine e grado;
- y) educazione alla cittadinanza rivolta all'integrazione tra culture, usi e costumi di popolazioni diverse, azioni contro la discriminazione e la facilitazione dell'integrazione;
- z) promozione e organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di difficoltà familiare o a rischio di emarginazione, con relativa raccolta di dati sul territorio.

La Cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione anche solo potenziale dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, l'affitto, la vendita, la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.
- La Cooperativa può avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Essa potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze previste dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, nonchè i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi, pubblici e privati anche internazionali. La Società, infine, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico può:
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 c.c.

Restano escluse, in ogni caso, le attività finanziaria e di raccolta di risparmio, se svolte nei confronti del pubblico, come quelle di credito al consumo, di cui al Testo Unico in materia bancaria e creditizia (Legge 1 settembre 1993, n.385).

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge con particolare riferimento agli articoli 2519 e 2522 del codice civile. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- persona fisiche, maggiori d'età, dotate di idoneità fisica preparazione teorico-pratica ed esperienza professionale relativa alle mansioni da svolgere, con assenza di precedenti penali per reati dolosi contro il patrimonio e la persona e comunque ostativi al raggiungimento degli scopi sociali;
- persone che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, in qualità di soci volontari, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a nove, i detti soci cooperatori possono essere unicamente persone fisiche. In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove soci, i soci cooperatori persone giuridiche possono essere esclusi dalla società; in caso di mancata esclusione nel suddetto termine, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. In nessun caso, possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. La natura dei rapporti che si potranno instaurare tra socio e cooperativa sarà indicata nel regolamento interno che determinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sarà predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome e cognome o della denominazione, del luogo e data di nascita o di costituzione, del domicilio o residenza o della sede, della cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute dalle persone fisiche, nonché della previsione di cui all'art. 11 della legge n. 381/1991 negli statuti delle persone giuridiche;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non potrà essere superiore nè inferiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea
 - in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno ed delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione,
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione,
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente),
- d) la sopravvenienza di gravi e comprovanti motivi di ordine familiare o personale che impediscano al socio la partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno o derivanti dal rapporto mutualistico;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte;
- d) che si assenti senza giustificato motivo dal lavoro per 5 (cinque) giorni consecutivi;
- e) che sia dichiarato fallito;
- f) persona giuridica nell'ipotesi prevista dall'Art. 5), comma 4, del presente Statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Morte del socio)

Gli eredi o i legatari del socio persona fisica defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, ai sensi dell'art. 2535 c.c. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La frazione della quota di capitale costituita a seguito della erogazione di dividendi e ristorni, ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio persona fisica deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530 c.c.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ove imposto dalla legge nella misura ivi prevista;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 18 (Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata, o consegnata a mano, posta elettronica con conferma di ricevimento inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e ricevuta almeno 5 giorni prima (all'indirizzo indicato nel libro soci) contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei voti dei soci aventi diritto al voto su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti in assemblea; in ogni caso sono fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge con disposizione inderogabile.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il voto segreto non è ammesso.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Al socio cooperatore persona giuridica spetta, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, c.c., un voto plurimo in misura variabile, in proporzione al numero dei membri della persona giuridica socia, secondo il seguente schema:

- un voto fino a 5 (cinque) membri;
- due voti da 6 (sei) a 10 (dieci) membri;
- tre voti da 11 (undici) a 15 (quindici) membri;
- quattro voti da 16 (sedici) a 20 (venti) membri;
- cinque voti nel caso in cui il numero complessivo dei membri sia superiore a 20 (venti).

Il voto plurimo, come sopra attribuito ai soci persone giuridiche, non è collegato alla partecipazione sociale, ma unicamente al titolare della partecipazione medesima. Conseguentemente, in caso di trasferimento della suddetta partecipazione ad un socio cooperatore persona fisica, riprende vigore la regola generale del voto capitaro. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, SMS, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32 (Collegio sindacale e revisore contabile)

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto 31 e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c. e ad altre disposizioni di legge in materia.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art. 36 (Rinvio)

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative; 32
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata; tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.